



COPIA

COMUNE DI BEDIZZOLE

Provincia di Brescia

Codice Ente 10264

DELIBERAZIONE N. 54

in data: 20.12.2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE
DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2020 (TARI)**

L'anno **duemiladiciannove** addi **venti** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalita' prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

COTTINI GIOVANNI	SINDACO	Presente
VEDOVELLO GRAZIELLA	CONSIGLIERE	Presente
CHIODI ENRICO	CONSIGLIERE	Presente
GAZZOLA LUCA	CONSIGLIERE	Presente
FABBRI DIEGO	CONSIGLIERE	Presente
LANCELOTTO MARCO	CONSIGLIERE	Presente
LORENZONI ANNAMARIA	CONSIGLIERE	Presente
PASINI LAURA	CONSIGLIERE	Presente
PIARDI FLAVIO	CONSIGLIERE	Presente
DUINA GIORDANO	CONSIGLIERE	Assente
BERTHOUD GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
ROBERTI FRANCESCA	CONSIGLIERE	Presente
TAGLIANI GIUSEPPE	CONSIGLIERE	Presente
FILIPPINI ANNABELLA	CONSIGLIERE	Presente
AMICABILE GIANFRANCO	CONSIGLIERE	Presente
STRETTI ANDREA	CONSIGLIERE	Presente
ARMANINI DANIELA TANIA	CONSIGLIERE	Presente

Totale presenti 16

Totale assenti 1

COMINI ROSA ANGELA

ASSESSORE ESTERNO

Presente

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale dott. **LUCA SERAFINI** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il presidente del consiglio comunale sig. **DIEGO FABBRI** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al N. **6**.

Delibera N. 54 del 20.12.2019

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI 2020 (TARI)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27 Dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PRECISATO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** (imposta municipale propria) componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- **TARI** (tributo servizio rifiuti) componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore;
- **TASI** (tributo servizi indivisibili) componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 705 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

RICORDATO che con delibera C.C. n.13 del 09.04.2014 si è provveduto all'approvazione del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) e sono state approvate le scadenze per il pagamento della componente TARI (tributo servizio rifiuti) suddividendo l'ammontare complessivo in tre rate scadenti nei mesi di **luglio, settembre e novembre**, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro la scadenza della prima rata;

CHE con delibera C.C. n.4 del 12.01.2017 si è provveduto a modificare la cadenza delle tre rate come segue: **marzo, luglio e settembre**;

VISTO, in particolare il comma 683 che prevede: "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia";

CONSIDERATO che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione è fissato ai sensi dell'art.151 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 che prevede che i Comuni e le Province deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione finanziario con orizzonte temporale almeno triennale, tenendo conto delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al D.Lgs. n.118/2011 e successive modificazioni. Il termine può essere differito con decreto del Ministero dell'Interno, d'intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, in presenza di motivate esigenze";

DATO ATTO che in applicazione dell'art. 49 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22 e dell'articolo 8 del regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del ciclo di gestione dei rifiuti solidi urbani approvato con D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158, ai fini della determinazione della tariffa i comuni approvano annualmente il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani tenuto conto della forma di gestione del servizio prescelta fra quelle previste dall'ordinamento;

DATO ATTO che per l'anno 2020 può trovare applicazione il metodo normalizzato per la definizione e la ripartizione dei costi per la parte fissa e variabile della tariffa e delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani è quello previsto dal D.P.R. 158/99;

VISTA la delibera n. 443 del 31.10.2019 dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) con la quale sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando un nuovo metodo tariffario per il servizio di gestione dei rifiuti (MTR), da applicarsi dal 1° gennaio 2020;

TENUTO conto della necessità e volontà di questa Amministrazione di approvare il piano finanziario e le tariffe della TARI entro 31 dicembre 2019 in concomitanza con l'approvazione del Bilancio di Previsione Finanziario 2020-2022, al fine di garantire la coerenza dei documenti contabili;

RICORDATO che con la Legge di Bilancio di previsione 2018 (Legge n. 205/2017) sono stati attribuiti all'Arera (Autorità per l'energia, reti e ambiente), compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, al fine di uniformare i criteri di determinazione delle tariffe di prelievo sui rifiuti;

CONSIDERATO che Arera non ha modificato il metodo di calcolo delle tariffe (metodo normalizzato dettato dal D.P.R. n.158/1999) e pertanto le tariffe del prelievo dei rifiuti continueranno ad essere caratterizzate dalla consuete due diverse componenti: quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei vigenti coefficienti di produttività dei rifiuti indicati nel predetto decreto del 1999. Arera invece ha il compito di determinare i costi efficienti ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario e lo ha fatto approvando la delibera n. 443/2019;

RITENUTO che i costi indicati nel Piano Finanziario allegato sono da considerarsi efficienti ed ammissibili nelle diverse componenti di costo tariffario come stabilite da Arera con delibera n. 443/2019;

SENTITA la relazione dell'Assessore Esterno al Bilancio, Berthoud Dott. Giuseppe, il quale riferisce che, ai sensi dell'articolo 4, comma 2 del citato DPR 158/99 l'ente locale ripartisce fra le categorie di utenza domestica e non domestica l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando l'agevolazione per l'utenza domestica di cui all'art. 49 comma 10 del citato D.Lvo 22/97, come segue:

- riparto dei costi al 16,50 % per la parte fissa della tariffa e 83,5 % della parte variabile;
- attribuzione alle utenze domestiche di un peso contributivo pari al 60,00 % del gettito ed alle utenze non domestiche la rimanente quota del 40,00%;

VISTO l'allegato Piano Finanziario della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) predisposto dal responsabile dell'area economico finanziaria e dato atto che il piano comprende gli elementi previsti dal comma 2 del citato articolo 8 del DPR 158/99 ed vista la **relazione di**

accompagnamento nella quale sono indicati gli elementi previsti dal comma 3 dello stesso articolo;

VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto **dal 1° gennaio dell'anno di riferimento**";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte **le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie** degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;**

RITENUTO inoltre necessario provvedere all'approvazione delle **tariffe della tassa sui rifiuti (TARI)** riportante nei prospetti qui allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale vengono raffrontate le tariffe TARI 2020 con quelle della TARI 2019;

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente atto, resi dal competente responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs. n.267/2000;

Con voti favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (minoranza) - espressi nelle forme di legge su n. 15 Consiglieri presenti ed il Sindaco;

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di **approvare il piano finanziario** della componente TARI (Tassa sui Rifiuti) predisposto dal responsabile dell'area economico finanziaria, allegato alla presente e che ne forma parte integrante e sostanziale;

3) di **approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) anno 2020** riportante negli allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e nel quale vengono raffrontate le tariffe TARI 2020 con quelle della TARI 2019;

4) di dare atto che le tariffe approvate **con il presente atto deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2020;**

5) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa alla Tassa sui Rifiuti (TARI), al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui

all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

6) di provvedere alla trasmissione del Piano Finanziario, completo di tutti gli allegati necessari, all'Area che provvederà alla verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ed all'approvazione, ferma restando la sua facoltà di richiedere ulteriori informazioni o proporre modifiche;

7) di dichiarare l'immediata eseguibilità della presente deliberazione, attesa l'urgenza, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di consentire gli adempimenti di competenza dell'ufficio tributi.

Alla presente deliberazione vengono allegati gli interventi dei consiglieri comunali.

SINDACO

Punto numero 6: "Esame e approvazione del Piano Finanziario delle tariffe della Tassa sui Rifiuti 2020, TARI". La parola all'Assessore Piardi.

ASSESSORE PIARDI

Piano Finanziario TARI 2020. Informo e preciso, che il Piano Finanziario TARI, è direttamente discendente dalla stessa normativa che ha istituito la IUC, cioè l'Imposta Unica Comunale di cui prima ha parlato l'Assessore Berthoud. La IUC nel 2013, ovverosia, nell'anno finanziario 2014, ha stabilito che i Comuni abbiano per l'appunto queste tre forme di tassazione: l'IMU, la TASI e la TARI. La TARI, preciso anche questo e ricordo, che stabilisce un principio base: tutte le spese, che i Comuni sostengono per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani, vanno ripartite in termini di costo, attraverso una tassazione sui cittadini. Quindi, in buona sostanza, il Comune sulla raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, non può né perdere, né guadagnare. Se la spesa è un milione, questo milione va ripartito in termini di tassazione su tutti i cittadini.

Dico questo perché in anni precedenti alla Legge di Stabilità del 2014, era possibile per i Comuni, come dire, farsi carico di una parte del costo delle spese sostenute. Quindi, ogni anno dal 2014, viene presentata in questa occasione, cioè, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, il Piano Finanziario TARI. Preciso, che il Piano Finanziario è un Piano previsionale, cioè, è un Piano che stabilisce, sulla base di previsione di spesa per il prossimo anno, la tariffa, scusate, la tassa, che i cittadini pagheranno nel prossimo anno. Quindi, in sostanza, si prevede e poi si va a consuntivo. Per cui, per definire il Piano Finanziario del 2020, ci si basa sostanzialmente su quello che è il consuntivo del 2019, cioè, dell'anno che si sta concludendo. Tenete anche conto che, il Piano Finanziario, quindi il consuntivo del 2019, è ovviamente un consuntivo che ha una piccola parte presunta, il 2019 non è ancora terminato, quindi le fatturazioni e le spese che sono state sostenute, sono sicure fino ad ottobre. Quindi, i mesi di novembre e dicembre, sono calcolati in termini presunti e non in termini, diciamo così, di rendicontazione definitiva, però abbiamo visto anche negli anni precedenti, che di solito lo scostamento è minimo.

La prima pagina che vi proponiamo, che proponiamo al Consiglio, è un raffronto tra il '16,'17 e '18, cioè tra gli anni ormai conclusi, per il '19 come dicevo, non abbiamo ancora il dato definitivo, che ci permette di avere già un quadro interessante, di quella che è l'evoluzione della raccolta differenziata, della raccolta dei rifiuti di Bedizzole, della raccolta differenziata. Quello che appare abbastanza evidente, per quanto riguarda l'anno 2018, è un aumento significativo della raccolta differenziata, che passa dal 2017 al 2018 a 4.200.000, qui è espresso in chilogrammi, quindi sarebbero 4.228 tonnellate, a 4.645 per quanto riguarda la differenziata. E per quanto riguarda l'indifferenziata, un aumento di... da 1.189 a 1.280. La raccolta differenziata sulla percentuale, è analoga, simile a quella dell'anno precedente, quindi in leggero aumento dal 78,05 al 78,40, un dato sostanzialmente positivo.

La seconda immagine, ci dà alcuni dati di raffronto tra la situazione del nostro Comune e la situazione di altri Comuni della provincia di Brescia. Provincia di Brescia sono 205, in effetti

secondo me sono 207, però, va beh, forse c'è un piccolo errore. La raccolta media provinciale è di 73,98, il costo medio pro capite nei Comuni con raccolta superiore al 75%, quindi analogo al nostro, il costo pro capite medio è di 115,00 Euro. La raccolta a Bedizzole è del 78,40, quindi è superiore a quella media provinciale e il costo pro capite, è fortunatamente di 96,14 Euro quindi è decisamente inferiore a quella dei Comuni simili al nostro in provincia di Brescia.

I costi, abbiamo quindi un dato positivo e cioè, abbiamo il consuntivo presunto per il 2019, presunto ripeto, perché novembre abbiamo già i dati abbastanza sicuri, dicembre non è ancora terminato, quindi non possiamo avere il dato certo e definitivo, il consuntivo presunto nel 2019, è di 1.185.000,00 Euro. La previsione per il 2020 è di 1.110.000,00 Euro. Questo dato positivo, deriva... entrerebbe poi più nello specifico se i Consiglieri riterranno di volere approfondire la questione, deriva dal fatto che, nel 2019 è entrato in funzione il nuovo appalto. Il 2019 è un anno, come dire misto: nei primi quattro mesi, la raccolta e lo smaltimento ha funzionato con l'appalto precedente. Dal 1° di maggio del 2019, quindi gli otto mesi successivi, hanno funzionato con il nuovo appalto. Siccome il nuovo appalto, che abbiamo ottenuto in base alla gara che si è svolta appunto nei primi mesi del 2019, ha consentito un risparmio significativo, una riduzione delle spese e anche un aumento di alcuni servizi importanti, questo proiettato sull'intero anno 2020, ci permette di fare una previsione di riduzione significativa della spesa, che appunto scende a 1.110.000,00 Euro.

Va peraltro precisato, la successiva immagine, va precisato che, la previsione del 2020 in termini di costi da addebitare ai cittadini, sarà in effetti come entrata teorica, di 1.155.000,00 Euro, perché? Perché noi dobbiamo considerare che, esistono nel nostro Regolamento le agevolazioni. Sono agevolazioni che riguardano quei cittadini, che hanno utenze lontane, questo lo stabilisce il Regolamento, lontane dai cassonetti. Cioè, se una persona è a distanza superiore ai 400 metri, mi sembra, una persona, una famiglia, una casa, un'abitazione, dista più di 400 metri dal cassonetto, ha una riduzione. Questa riduzione, sommando tutte le persone che si trovano in questa condizione, porta a una riduzione della tariffa, e quindi è ovviamente un costo superiore, perché deve essere ripartito fra tutti i cittadini. E inoltre, si è aggiunta un'agevolazione lo scorso anno, che riguarda le aziende che hanno uno smaltimento autonomo: in questo caso, avevamo inserito, per chi c'era nel Consiglio Comunale dell'anno scorso se lo ricorderà, avevamo inserito la possibilità per le aziende che hanno autonomo smaltimento e che quindi non usufruiscono totalmente dello smaltimento urbano, ma che hanno anche smaltimenti derivanti dalla propria attività produttiva, di chiedere uno sgravio fiscale contributivo insomma, ecco. Quindi, questo è il risultato. L'entrata teorica per il prossimo anno, sarà di 1.155.000,00 Euro.

Va detto che, questo determina ovviamente, non m'inoltra adesso nella spiegazione, ma se sarà ritenuto necessario lo facciamo dopo, una ridistribuzione di questa spesa, tra le due tipologie di utenze: e cioè, tra le cosiddette domestiche e non domestiche. Ricordo che le domestiche, cioè, praticamente la tassa che viene fatta pagare alle famiglie, usiamo questo termine, gli utenti sono, mi sembra di ricordare, circa 5.100. Le non domestiche e cioè, in sostanza gli esercizi produttivi e le attività commerciali e via di seguito, quindi appunto non domestiche, sono 870. Ora, la ripartizione, è un'altra delle... come dire, delle conseguenze della normativa generale e nazionale, stabilisce che, una quota della tariffa va addebitata alle utenze domestiche e una quota della tariffa, va addebitata alle utenze non domestiche. Attualmente la ripartizione è il 40% per le non domestiche e il 60% per le domestiche. Peraltro, un ulteriore elemento che deve essere tenuto in considerazione nel Piano TARI, è questo: che la determinazione della tassazione che ogni utente deve pagare, viene fatta ripartendo tra una quota fissa e una quota variabile. Ovviamente la fissa e la variabile, sono in relazione al tipo di composizione, numero per esempio di persone che fanno parte del nucleo familiare e della dimensione dell'appartamento, del locale in cui la famiglia vive. Comunque, l'effetto di questa riduzione generale della spesa, si riflette sulle utenze domestiche con una riduzione media del 3% e sulle utenze... scusate, sulle linee domestiche e sulle utenze domestiche, con una riduzione media che varia dal 1 al 4%, a seconda del numero degli occupanti.

Io per il momento mi fermerei qui, se c'è bisogno di ulteriori chiarimenti sono disponibile.

SINDACO

Grazie, Assessore Piardi. Ci sono interventi in merito? Possiamo mettere in votazione il punto numero 6 all'Ordine del Giorno che è: "Esame e approvazione del Piano Finanziario e tariffe della Tassa sui Rifiuti 2020, TARI".

Chi è favorevole? 11 (undici) favorevoli. Chi si astiene? 5 (cinque) astenuti.

La votazione richiede l'immediata esecutività. Chi è favorevole? 11 (undici) favorevoli. Chi si astiene? 5 (cinque) astenuti. Grazie.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
DIEGO FABBRI

Il Segretario Comunale
DOTT. LUCA SERAFINI